



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.06.2021

Info/109(R)/ALBO GESTORI: Registro recupero rifiuti metallici

<p>ALBO GESTORI – ISTITUZIONE REGISTRO E CRITERI E MODALITA' ISCRIZIONE SEMPLIFICATA PER RECUPERO RIFIUTI METALLICI</p>
--

L'Albo Gestori Ambientali con la **Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021** l'Albo ha istituito il **registro** o al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi in modalità semplificata ai fini dell'abilitazione all'esercizio **della raccolta e del trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero.**

Il registro, previsto ai sensi della Legge 120/2020 per modalità semplificate che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato delle aziende, definisce i criteri e le modalità di iscrizione per le imprese che intendano svolgere tali attività.

L'articolo 1 stabilisce che il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, che **l'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria** (ex art. 15 del DM n. 120/14) per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati dal successivo articolo 3 mentre, per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti), l'iscrizione d'ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero e che il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento on line dell'elenco dei soggetti iscritti al registro la cui consultazione è disciplinata dalla delibera dell'Albo n. 1 del 23 luglio 2014.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono invece rispettivamente i requisiti e condizioni di iscrizione e le esclusive tipologie di rifiuti che possono essere raccolte e trasportate in modalità semplificata solo se destinate alle specifiche attività di recupero (ex All. C alla parte IV del D.Lgs.152/06) sempre ivi indicate.

In sostanza le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie dei rifiuti metallici non pericolosi elencati nell'art. 3 della Deliberazione, se destinati alle attività di recupero R4, R11, R12, R13 indicate nell'allegato C, parte IV del Dlgs 152/06.

Nell'ambito dell'articolo 4 che riporta la procedura d'iscrizione, è specificato, al comma 7 che le imprese iscritte al registro sono tenute, alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi differenziati in funzione della classe di appartenenza.

La deliberazione, come disposto dall'art. 5, entra in vigore il 1° settembre 2021.

Per gli interessati si rinvia al testo della deliberazione allegata